

INCARICHI EX ART. 18 CCNL DIRIGENZA MEDICA: CONFERMATA LA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO

Manca un'autentica procedura concorsuale; è stata svolta la sola valutazione dei curricula, seppure alla base di criteri predefiniti, all'esito della quale la Commissione, assegnati dei punteggi (peraltro tutti identici, pari a 15, per i tre candidati), ha stilato un elenco degli idonei alla selezione, poi approvato dal Commissario straordinario dell'Azienda Unità Sanitaria Locale.

Robert Tenuta, Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria

Una Asl laziale ha indetto la procedura per il conferimento, ai sensi dell'art. 18 del Ccnl dell'8 giugno 2000, di un incarico di direzione di Unità Operativa complessa ed all'esito di tale procedura, sfociata nella formazione di una graduatoria sulla base della valutazione dei curricula e dei titoli professionali, la stessa Asl ha affidato l'incarico in argomento al primo classificato.

Il secondo classificato lamentando per diversi motivi l'illegittimità della nomina, ha chiesto al TAR Lazio l'annullamento della nomina del primo classificato, previa sospensione.

Con sentenza n. 698 del 3 novembre 2016 il Tar Lazio ha però dichiarato (così come richiesto dall'Asl laziale, costituitasi in giudizio) inammissibile il ricorso, per difetto di giurisdizione.

Il ricorrente, avverso la sentenza del Tar Lazio, ha proposto appello, censurando la erronea declaratoria di difetto di giurisdizione, sostenendo che l'Amministrazione, nella fattispecie, attivando una procedura di tipo concorsuale volta a selezionare i candidati, in forza di criteri predefiniti e sulla base della oggettiva valutazione dei curricula, con definizione di una graduatoria di merito finale per l'individuazione del vincitore, avrebbe auto vincolato la propria autonomia, conferendo alla procedura in questione una spiccata connotazione concorsuale, la cui giurisdizione appartiene all'Autorità giudiziaria amministrativa.

Il Consiglio di Stato – III Sezione – ha ritenuto l'appello infondato e lo ha pertanto respinto. Ha osservato, infatti, che la procedura non ha previsto vere e proprie prove (scritte e orali) quali espressioni di una procedura concorsuale nella sua essenza di ponderazione comparativa delle qualità professionali o delle conoscenze tecniche dei singoli candidati.

Ad avviso del Consiglio di Stato è mancata quindi una autentica procedura concorsuale, ma è stata svolta la sola valutazione dei curricula, all'esito della quale la Commissione ha stilato un elenco degli idonei alla selezione, assegnando dei punteggi, poi approvati dall'Amministrazione.

Quello idoneativo è un giudizio sulla potenziale capacità del candidato, più o meno spiccata, a rivestire l'incarico dirigenziale e non certo il prodotto di una ponderazione valutativa, di stampo concorsuale, articolata in specifiche prove e vertente su singole materie.

Difetta quindi la caratteristica essenziale del concorso; al contrario il conferimento degli incarichi in questione è effettuato nell'ambito di una rosa individuata dalla Commissione che però non opera una valutazione comparativa dei candidati e non redige una graduatoria di merito, ma esprime solo un giudizio di idoneità.

La controversia rientra dunque, a pieno titolo, nella previsione dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, laddove questo devolve alla giurisdizione ordinaria tutte le controversie del pubblico impiego, incluse quelle concernenti il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali.

Per le ragioni sopraindicate il Consiglio di Stato, come si è detto, ha respinto l'appello, con la piena conferma della sentenza del Tar Lazio impugnata che ha correttamente declinato la giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.

Il Consiglio di Stato ha quindi fatto salva la facoltà per il ricorrente di riproporre avanti al giudice ordinario la propria domanda entro il termine perentorio di tre mesi.